



Riunione del 5 Giugno 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 75**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - VicePresidente-Estensore
- Avv. Andrea Ordine - Componente

72.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **GRASSI Iris n.q. Presidente ASD Green Volley**
- **ASD Green Volley n.p. Presidente p.t.**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **GRASSI Iris:** *"nella qualità di Presidente del sodalizio ASD Green Volley per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli articoli 2, del Codice di comportamento del CONI, nonché gli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 24 e 28 RAT Fipav, effettuato il tesseramento dell'atleta minore Gianserra Riccardo senza aver garantito l'autenticità e la completezza dei dati ovvero con totale assenza sul modulo preposto della firma del citato atleta e del genitore esercente la patria potestà".*

- **ASD Green Volley:** *"In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT"*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 05 Giugno 2013, dove presenziavano il rappresentante della Procura, Avv. Giuseppe Mario Militerni, ed il Sig. Giovanni Pagliuca in rappresentanza degli incolpati.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata e delle deduzioni svolte in udienza dal rappresentante degli incolpati

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 21 Marzo 2013 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la società ASD Green Volley e l'atleta Riccardo Gianserra avevano fatto pervenire una comunicazione a mezzo della quale richiedevano la revoca dell'omologa del primo tesseramento avvenuto per mero errore alla predetta società, e dove si affermava che il suddetto atleta e l'esercente la potestà genitoriale, non avevano mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della medesima società ASD Green Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 19/12/2012, il tesseramento *on line* del suddetto atleta minore, revocava il primo tesseramento dell'atleta Gianserra Riccardo perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur dovendo ricondursi la vicenda ad un mero errore tecnico, possono solo trovare parziale accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.



Questa Commissione, pertanto, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, per quanto documentato ed emerso dagli atti del procedimento, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo ed il sodalizio ha partecipato in maniera attiva collaborando con gli organi di giustizia FIPAV al fine di chiarire la dinamica della vicenda oggetto del presente procedimento.

Tale comportamento, unitamente alle richiamate circostanze emerse dagli atti, giustifica l'adozione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Iris GRASSI la sanzione della ammonizione.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 12 Giugno 2013